



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

D E T E R M I N A Z I O N E

Numero **27**

Di data **08.01.2019**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO
CARTACEO CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE DIVERSE
PRESTAZIONI ECONOMICHE DI COMPETENZA DELL'AGENZIA
PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA.
PRENOTAZIONE FONDI COMPLESSIVA EURO 47.580,00.
IMPEGNO PARI AD EURO 46.994,77.
CIG ZCF239AFBB**

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 576 di data 17 maggio 2018, con la quale autorizzava l'indizione di una trattativa privata a mezzo di confronto concorrenziale tra cooperative di tipo "B", mediante gara telematica, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione della documentazione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa inerente l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, le rendite per sordità professionale da rumore previste dalla l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, la rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla l.r. 11 settembre 1961, n. 8, gli indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e, con riferimento alla documentazione inerente le domande per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, gli interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla l.r. 25 luglio 1992, n. 7, per un importo massimo complessivo di euro 39.000,00, al netto di I.V.A.;

vista l'RDO n. 54674 di data 18 maggio 2018, mediante la quale si è provveduto ad invitare tutte le cooperative di tipo B) iscritte al ME-PAT di cui all'articolo 16 dell'Allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 973 del 24 maggio 2013, abilitate relativamente al bando per la categoria merceologica "Servizi informatici e di comunicazione" contenente il metaprodotto "Servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dati CPV 72512000-7";

preso atto che alla scadenza della data per la presentazione delle offerte è pervenuta l'unica offerta presentata dalla Cooperativa sociale "Kinè Società Cooperativa sociale";

visto il verbale di data 6 novembre 2018, quarta seduta, relativo alla citata procedura di gara mediante ROD n. 54674 con il quale:

- è stato disposto di procedere con la verifica di congruità dell'offerta della Kinè Società Cooperativa sociale in quanto i punteggi ottenuti dalla stessa risultavano superiori ai 4/5 del punteggio massimo;

- è stato evidenziato che – come previsto nella lettera d'invito – in caso di valutazione positiva dell'offerta sottoposta a verifica fosse confermata la graduatoria dandone comunicazione attraverso il sistema mercurio;

vista la relazione di valutazione dell'anomalia dell'offerta dalla quale emerge la congruità dell'offerta presentata;

vista la nota di data 15 novembre 2018, prot. n. 0685821 con la quale è stato comunicato alla Kinè Società Cooperativa sociale che a seguito della valutazione positiva della congruità dell'offerta presentata è stata confermata e pubblicata la graduatoria relativa alla procedura di gara di cui alla ROD n. 54674;

accertato che la documentazione antimafia non è richiesta in conformità a quanto disposto dall'articolo 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00;

visto l'esito favorevole delle attività di verifica dell'assenza in capo alla Kinè Società Cooperativa sociale dei motivi di esclusione e della sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di legge e di ordine speciale richiesti dalla lettera d'invito;

considerato che a seguito dell'esito positivo delle sopradette verifiche è stata aggiudicata definitivamente l'offerta di Kinè Società Cooperativa sociale per l'importo complessivo di Euro 38.520,30 (trentottomilacinquecentoventi/30), al netto dell'I.V.A.;

dato atto di avere accertato l'assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

vista la legge provinciale 18 aprile 2016, n. 50;

vista la legge 9 marzo 2016, n. 2;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

visto l'articolo 35, comma 5, lett. d) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, ai sensi del quale al dirigente spetta l'attribuzione di "disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'Agenzia";

visti l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 secondo il quale viene imputata la spesa;

vista l'esigibilità della spesa, indicando quindi l'imputazione all'anno di bilancio dell'impegno medesimo;

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

- 1) di approvare le risultanze del verbale di data 6 novembre 2018, quarta seduta, relativo alla procedura di gara mediante ROD n. 54674 del 18 maggio 2018;
- 2) di autorizzare la stipulazione della convenzione per l'affidamento del servizio di digitalizzazione della documentazione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa inerente l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, le rendite per sordità professionale da rumore previste dalla l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, la rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla l.r. 11 settembre 1961, n. 8, gli indennizzi per i danneggiati

sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e, con riferimento alla documentazione inerente le domande per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, gli interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla l.r. 25 luglio 1992, n. 7, con la Cooperativa sociale "Kinè Società Cooperativa sociale", con sede in Trento, in via Kufstein, n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 00808450225, per un importo complessivo di Euro 38.520,30 (trentottomilacinquecentoventi/30), I.V.A. esclusa;

- 3) di approvare lo schema di Convenzione contenente le norme e condizioni per la fornitura del servizio di digitalizzazione descritto al punto 2);
- 4) di adottare come forma contrattuale la scrittura privata mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e della circolare prot. n. S170/15/538774/3.5/225-12 di data 21 ottobre 2015 (Indicazioni operative per la stipulazione dei contratti di appalto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- 5) di dare atto che i servizi in oggetto non rientrano nelle disposizioni in materia di acquisti verdi (CAM);
- 6) di dare atto che si ottempererà a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti provinciali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014;
- 7) di impegnare e imputare la spesa massima stimata di Euro 46.994,77 (Euro 38.520,30 più I.V.A. 22%) sul capitolo 1905 dell'esercizio finanziario 2019;
- 8) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 120 dell'Allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IMP. 301873 – POS. 1905

Trento, 08.01.2019

IL DIRIGENTE
dott. Gianfranco Zoppi

Elenco degli Allegati parte integrante

Allegato 1: "SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 ";

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91

e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91

TRA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (che di seguito denominata anche Provincia), con sede a TRENTO, piazza Dante n. 15 Codice Fiscale n. 00337460224, rappresentato da: dott. Gianfranco Zoppi, nato a Trento il 15 giugno 1964, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

e

Cooperativa sociale "KINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"(di seguito denominata anche Cooperativa), con sede a Trento, via Kufstein n. 5, Partita IVA 00808450225 iscritta nella sezione "cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg." al n. A158142 dell'Albo Provinciale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor **POMPEO VIGANO'** nato a SANTO STEFANO TICINO (MI) il 19/06/1958 e residente a Trento in via della Croce 26, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4 e 5 della Legge 381/91, l'art. 21 della legge provinciale 23/1990 e l'art. 5, comma 4, lettera c), della legge provinciale 2/2016

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, si intende dare attuazione all'Accordo volontario sottoscritto in data 4 marzo 2011 tra la Provincia autonoma di Trento, la Direzione della Casa circondariale di Trento e la Federazione Trentina delle cooperative, con il quale, tra il resto,:

a) si è inteso valorizzare le capacità lavorative delle persone con maggiori difficoltà;

b) la Provincia si è impegnata ad individuare attività idonee a dare attuazione ai contenuti dell'accordo da poter affidare a cooperative aderenti a ConSolidà, affinché siano realizzate coinvolgendo prioritariamente lavoratori in carico al circuito penale (U.E.P.E., Case Circondariale di Trento e Rovereto) o lavoratori in carico ai servizi sociali e sanitari;

- che il citato Accordo prevede all'art. 2, comma 1, lett. a), che la Provincia si impegni ad individuare attività idonee al fine di dare attuazione al medesimo;

- che la Provincia ha individuato quale intervento idoneo a dare attuazione all'Accordo, la digitalizzazione dell'archivio cartaceo riguardante la documentazione

inerente l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, le rendite per sordità professionale da rumore previste dalla l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, la rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla l.r. 11 settembre 1961, n. 8, gli indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e, con riferimento alla documentazione inerente le domande per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, gli interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla l.r. 25 luglio 1992, n. 7;

- che con determinazione n. 576 di data 17 maggio 2018, il Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ha determinato di procedere all'attuazione dell'Accordo sopraddeito autorizzando l'indizione di una trattativa privata a mezzo di confronto concorrenziale mediante gara telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., dell'art. 17 della L.P. 2/2016 nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1689 del 30 settembre 2016 e n. 1748 del 7 ottobre 2016, per un importo a base di gara di Euro 39,000,00 (trentanovemila/00);

- che la Cooperativa è risultata aggiudicataria del confronto concorrenziale come appare dal verbale prot. n. 347070943 di data 05.11.2018 relativo alla IV seduta di gara e dalla comunicazione prot. n. 0685821 di data 15 novembre 2018 dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;

- che è stata positivamente verificata la sussistenza in capo alla Cooperativa dei requisiti di legge;

- che con Determinazione n. ____ di data _____ del Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa si è dato atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto alla Cooperativa sociale KINE' per un importo complessivo di Euro 38.520,30 (trentottomilacinquecentoventi/30), al netto dell'IVA nella misura di legge, impegnandone la relativa spesa;

- che permangano per la Cooperativa le condizioni per l'iscrizione all'Albo Provinciale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA, di seguito denominata anche Provincia, affida alla KINE' SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE di seguito denominata anche Cooperativa, che come sopra rappresentata accetta, lo svolgimento delle seguenti attività: "digitalizzazione della documentazione inerente l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, le rendite per sordità professionale da rumore previste dalla l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, la rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla l.r. 11 settembre 1961, n. 8, gli indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e, con riferimento alla documentazione inerente le domande per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, gli interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla l.r. 25 luglio 1992, n. 7.)", alle condizioni stabilite nella presente convenzione e inoltre:

- nel Capitolato speciale d'appalto;
- nell'Offerta tecnica;

che, previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti, vengono allegati alla presente convenzione quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri da 1(uno) a 2 (due);

2. La documentazione da digitalizzare è custodita presso gli uffici dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia, siti al Top Center, Torre B sud, IV piano, via Zambra n. 42.

3. Il servizio oggetto del presente capitolato si compone delle lavorazioni di seguito indicate, raggruppate in fasi:

Fase 1. Raccolta e trasferimento degli atti e dei documenti da scansionare;

Fase 2. Normalizzazione e riordino degli atti e dei documenti da scansionare;

Fase 3. Scansione e implementazione degli attributi con indicizzazione;

Fase 4. Masterizzazione di tutta la documentazione acquisita e realizzazione di una distinta dei documenti scansionati;

Fase 5. Associazione ad ogni documento digitalizzato di una denominazione che ne individui la tipologia opportunamente composta. Annotazione sui documenti digitalizzati di specifici metadati per consentire l'integrazione con il sistema informativo gestionale dell'Agenzia.

Fase 6. Ricomposizione dei faldoni, fascicoli e documenti in buste sottovuoto, riconsegna all'Agenzia e riposizionamento presso l'archivio.

Fase 7. Collaudo.

Art. 2

(Durata)

1. La presente convenzione ha durata di mesi 4 (quattro) decorrenti dal verbale di consegna del servizio.

2. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione del servizio, oltre il termine previsto dal comma 1, è applicata una penalità di euro 100,00 (euro cento/00) fino ad un importo massimo pari al dieci per cento dell'importo del compenso.

Art. 3

(Obblighi della cooperativa)

1. Fermo restando quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto e dall'Offerta tecnica, la Cooperativa si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91. In particolare la Cooperativa si impegna ad effettuare **le attività previste da questa Convenzione anche** presso il proprio laboratorio della Casa circondariale di Trento;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. qualifica professionale e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, il Sig

e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore come individuato ai sensi del protocollo di intesa 22 febbraio 2013 fra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

- f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale;
- g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- h) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione;
- i) a trasmettere alla Provincia una relazione sui risultati di tipo sociale che saranno raggiunti dallo svolgimento delle attività previste da questa Convenzione.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si precisa che la Cooperativa è nominata Responsabile del trattamento. Il Titolare ha impartito le istruzioni e gli obblighi che il Responsabile deve osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione della presente convenzione con apposito allegato alla stessa, denominato "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento". La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della convenzione e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 5

(Verifiche periodiche e controlli)

1. Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto, la Provincia può effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Art. 6

(Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento del compenso)

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, la Cooperativa ha indicato in sede di gara il ribasso percentuale del 1,23% (uno virgola ventitre per cento), corrispondente ad un prezzo complessivo di Euro 38.520,30 (trentottomilacinquecentoventi/30), al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che viene allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale sotto il numero 3 (tre).

2. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione provinciale e secondo quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 7

(Cessione della convenzione e dei crediti da essa derivanti Subappalto)

1. Ai sensi degli artt. 11 e 12 del Capitolato speciale d'appalto è vietata la cessione della convenzione e dei crediti da essa derivanti e non è ammesso il subappalto.

Art. 8
(Ritardi nei pagamenti)

1. Per ritardati pagamenti la Provincia si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge.

Art. 9
(Elezione di domicilio)

1. Per ogni effetto della presente convenzione la Cooperativa elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 10
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.

Art. 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Cooperativa, a pena di nullità della presente convenzione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Cooperativa deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto/convenzione sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.”.

3. La Cooperativa deve comunicare alla Provincia i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dalla convenzione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Provincia verifica i contratti sottoscritti tra la Cooperativa e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. La Cooperativa comunica alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Provincia deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Cooperativa deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. **ZCF239AFBB**.

Art. 12 **(Disposizioni anticorruzione)**

1. La Cooperativa, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La Cooperativa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine la Cooperativa aggiudicataria dà atto che l'ENTE le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa aggiudicataria, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. La Cooperativa si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 13
(Cauzione)

1. A garanzia della regolare esecuzione dell'attività di beni la Cooperativa costituirà una cauzione di Euro 1.155,61 (millecentocinquantacinque/61), pari al 3% dell'importo mediante fidejussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 14
(Spese di stipula della convenzione)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 15
(Allegati alla convenzione)

1. Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- il capitolato firmato per accettazione;
- l'offerta tecnica della Cooperativa;
- l'offerta economica della Cooperativa;
- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo provinciale;
- polizza fideiussoria;
- disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento.

Art. 15
(Responsabile del procedimento)

1. La Provincia nomina quale responsabile del procedimento il dott. Gianfranco Zoppi, Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 16
(Obblighi in materia di legalità)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Cooperativa si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. La Cooperativa inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Agenzia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

ART. 17
(Oneri fiscali)

1. Le eventuali imposte relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla Provincia, quale destinataria delle prestazioni.

2. La Cooperativa sociale "KINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" è un ente del Terzo settore, pur risultando ancora una ONLUS, ai sensi del combinato disposto, rispettivamente, dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ai sensi dell'art. 102, comma 2, lettera a) e dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

3. La presente convenzione, essendo posta in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Data,

per la Cooperativa

per l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

**DISCIPLINARE DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI DAL RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
ALLEGATO**

alla Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di digitalizzazione della documentazione inerente diverse prestazioni economiche di competenza dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa relativa alla procedura CIG n. **ZCF239AFBB**.

**ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia autonoma
di Trento-Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa)
AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Cooperativa sociale "KINE' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE)
PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679, di seguito per brevità il "Regolamento", *"si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione"*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- con determinazione del dirigente dell'Agenzia n. ____ di data _____ è stato affidato alla Cooperativa sociale "KINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"(di seguito denominata Cooperativa) il servizio di digitalizzazione della documentazione

inerente diverse prestazioni economiche di competenza dell'Agenzia quali l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, le rendite per sordità professionale da rumore previste dalla l.r. 2 gennaio 1976, n. 1, la rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla l.r. 11 settembre 1961, n. 8, gli indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e, con riferimento alla documentazione inerente le domande per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, gli interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla l.r. 25 luglio 1992, n. 7.), per un importo complessivo di Euro 38.520,30 (CIG ZCF239AFBB);

- la Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, con la stipula della Convenzione sopra descritta, di seguito Convenzione, si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento

tutto ciò premesso si disciplina quanto segue:

Art. 1

Nomina a Responsabile del trattamento

1. Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula della Convenzione la Provincia autonoma di Trento-Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina la Cooperativa "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"), riconoscendola idonea ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione della Convenzione. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2

Oggetto del trattamento

1. I dati personali trattati dal Responsabile concernono:

- a) Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):

assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3

- dati identificativi dell'Interessato;
- la residenza nella Regione Trentino-Alto Adige ed eventuale domicilio;
- esperienza lavorativa, posizione previdenziale/assicurativa;

- attività di assistenza a figli, dalla nascita e fino al 15-esimo anno di età, al fine del riconoscimento di periodi figurativi di anzianità, validi per il diritto e la misura della “pensione per le persone casalinghe”;
- redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del nucleo familiare;
- modalità di pagamento della pensione;
- titolarità di pensioni dirette italiane e/o estere derivanti da contribuzioni obbligatorie per attività lavorative;
- dati sulle modalità di tassazione della pensione;
- godimento di analoghi trattamenti economici (per esempio l'esistenza dell'integrazione al trattamento minimo di altra pensione).

rendite per sordità professionale da rumore previste dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8

- dati identificativi del titolare delle prestazioni economiche;
- residenza ed eventuale domicilio;
- modalità di pagamento delle prestazioni economiche;
- di studente dei figli per la richiesta di quote integrative alla rendita;
- dati del decesso;
- dati del nucleo familiare/eredi legittimi per il pagamento dei ratei insoluti.

indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210

- dati identificativi del titolare dell'indennizzo;
- residenza ed eventuale domicilio;
- modalità di pagamento dell'indennizzo.

interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7

- dati identificativi del beneficiario degli interventi;
- informazioni riguardanti l'Azienda agricola di cui il beneficiario è titolare;
- informazioni riguardanti dati identificativi delle persone iscritte alla gestione lavoratori autonomi agricoli di Trento come unità attive dell'Azienda;
- riguardanti i versamenti previdenziali obbligatori per i quali si chiede il contributo;
- modalità di pagamento del contributo.

b) Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)

assicurazione regionale volontaria per la pensione delle casalinghe prevista dalla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3

- (eventuali) periodi di assistenza a familiari non autosufficienti, riconosciuti invalidi assoluti con diritto all'indennità di accompagnamento, al fine del riconoscimento di periodi figurativi di anzianità assicurativa, validi per il diritto e la misura della “pensione per le persone casalinghe”;
- (eventuale) disabilità dell'Interessato e dei familiari a carico al fine del riconoscimento di specifiche detrazioni fiscali.

rendite per sordità professionale da rumore previste dalla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e rendita per silicosi e asbestosi prevista dalla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8

- dati identificativi dell'eventuale tutore/curatore/amministratore di sostegno e del relativo decreto di nomina del Tribunale;

- grado di invalidità per sordità professionale da rumore;
- condizione di soggetto affetto da silicosi/asbestosi;
- stato di invalidità dei familiari per la richiesta di quote integrative alla rendita.

indennizzi per i danneggiati sanitari previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

- condizione di soggetto danneggiato da complicanze di tipo irreversibile e causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

2. Le categorie di interessati coinvolti nel trattamento sono i singoli cittadini, titolari delle prestazioni economiche ed eventualmente i componenti il loro nucleo familiare/eredi legittimi per il pagamento dei ratei insoluti.

3. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di digitalizzazione della documentazione cartacea e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione.

4. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

5. Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6. Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3

Obblighi del Responsabile

1. In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. Il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello "minimo" di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti

dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

- d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della “valutazione di impatto” (“Data privacy impact assessment”, di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), il Responsabile è tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione previsti dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 450 del 23.03.2018, o analoghi. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
- f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, “DPO”), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;
- g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);
- h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione della Convenzione, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;
- j) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative

attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, dovrà provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. Il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta, potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4

Divieto di nominare un sub-Responsabile

1. Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento.

Art. 5

Limitazione della responsabilità

1. In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6

Durata del disciplinare

1. Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale della Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di digitalizzazione della documentazione inerente diverse prestazioni economiche di competenza dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa relativa alla procedura CIG n. ZCF239AFBB, pertanto è valida per tutta la durata della Convenzione e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 7

Modifiche al disciplinare

1. Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.
2. Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

3. Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità della Convenzione a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

Cooperative sociale Kinè

- dott. Pompeo Viganò -

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. e 1342 del Codice civile, dichiara di avere attentamente esaminato, di conoscere e di accettare espressamente e di approvare in forma specifica i seguenti articoli:

Art. 5 – limitazione di responsabilità (manleva)

Cooperativa sociale Kinè

- dott. Pompeo Viganò -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il Dirigente dell'Agenzia

- dott. Gianfranco Zoppi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.